

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore procedimenti elettorali e privacy

Pubblicato in Albo web il 27.1.2017

Decreto n. 255

## IL RETTORE

V i s t a la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;

V i s t a la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;

V i s t o lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

V i s t o il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito RGA) ed, in particolare, l'art. 64 il quale prevede che, di norma, le elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio (nel seguito CCS), nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione si svolgano contestualmente nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato;

V i s t o il parere favorevole espresso il 24.1.2017 dal Senato accademico in merito alla proposta rettorale di svolgere le contestuali elezioni delle rappresentanze studentesche nei CCS e negli organi di governo nei giorni 26 aprile 2017, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, e 27 aprile 2017, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in accoglimento della richiesta dei rappresentanti degli studenti di anticipare le votazioni nel mese di aprile;

Considerato che, nella stessa seduta, il Senato accademico ha altresì designato la commissione elettorale per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo

## DECRETA

### Art. 1

Sono indette, per il biennio accademico 2017/2019, le seguenti elezioni che si svolgeranno nei giorni **26 aprile 2017, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, e 27 aprile 2017, dalle ore 9.00 alle ore 14.00:**

- elezioni a liste concorrenti di quattro rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel Senato accademico;
- elezioni a liste concorrenti di due rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel Consiglio di amministrazione.

### Art. 2

Per le elezioni a liste concorrenti delle rappresentanze studentesche negli organi di governo, l'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 75, comma 2, e dell'art. 76 del RGA, spetta agli studenti, ai dottorandi, agli specializzandi iscritti, o che dimostrino di essere iscritti, ai corsi dell'Ateneo alla data del presente provvedimento.

L'eleggibilità/candidabilità spetta agli elettori studenti e dottorandi che, alla data stabilita come termine per la presentazione di liste e candidature, siano iscritti per la prima volta o non oltre il primo anno fuori corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010; l'eleggibilità spetta inoltre, alla stessa data, a tutti gli elettori specializzandi.

### **Art. 3**

Per le elezioni a liste concorrenti delle rappresentanze studentesche negli organi di governo, **entro il 20 febbraio 2017 sarà resa disponibile sul sito web di Ateneo la modulistica necessaria per la presentazione di liste, candidature, *curricula* e per la designazione dei rappresentanti di lista nella commissione elettorale e nei seggi.**

Ai sensi dell'art. 69, comma 2, del RGA, ciascuna lista concorrente per il Senato accademico deve essere formata da un numero di candidati compreso fra otto e sedici, mentre ciascuna lista concorrente per il consiglio di amministrazione deve essere formata da un numero di candidati compreso fra quattro e otto.

Ogni lista deve essere distinta da una denominazione e da un contrassegno circolare avente un diametro di cm. 4 (centimetri quattro), contenente un simbolo e/o un motto e/o una sigla; la denominazione e il contrassegno dovranno essere prodotti in bianco e nero; la denominazione e il contrassegno saranno stampati, con inchiostro nero, su schede elettorali bianche, fornite in numero congruo ai Dipartimenti dal competente ufficio dell'Ateneo. Sarà comunque reso disponibile il relativo modello formato A4 sul sito web di Ateneo, per eventuali ulteriori esigenze di stampa.

Non è ammessa la presentazione di denominazioni e contrassegni di lista identici o confondibili con quelli già presentati per l'attuale procedimento o tradizionalmente usati da altre liste, nonché la presentazione di denominazioni e contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di elettori compreso fra cinquanta e cento e deve essere presentata da uno degli studenti sottoscrittori, previo appuntamento, agli uffici dell'Area didattica e studenti – P.zza della Nunziata, 6 (tel. 010 35338175 - e-mail: rabboni@unige.it) - entro le ore 12.00 di giovedì 23 marzo 2017.

**La collocazione dei contrassegni di lista nella scheda elettorale avverrà secondo l'ordine di presentazione ai suddetti uffici.**

Ogni candidato deve sottoscrivere la propria accettazione di candidatura e il proprio *curriculum vitae*.

Ogni elettore può essere candidato in una sola lista e non può sottoscrivere più di una lista concorrente per lo stesso organo.

Ai sensi dell'art. 75, comma 13, del RGA, le sottoscrizioni di liste e candidature devono essere autenticate nel periodo compreso fra martedì 28 febbraio e mercoledì 22 marzo 2017, a cura di un notaio, senza oneri per l'Ateneo, oppure a cura di tecnici amministrativi incaricati per iscritto dal segretario amministrativo di dipartimento disponibili in orario antimeridiano. Contestualmente alla presentazione della lista e delle candidature, ogni presentatore:

- designa un unico rappresentante della lista e il relativo supplente nella commissione elettorale; il rappresentante e il supplente sono scelti fra i sottoscrittori della lista;
- designa un rappresentante di lista e il relativo supplente in uno o più seggi; i designati sono scelti fra i sottoscrittori della lista.

Le liste, le candidature ammesse dalla commissione elettorale e i *curricula* dei candidati sono pubblicati nell'Albo web e nel sito di Ateneo entro mercoledì 12 aprile 2017.

#### **Art. 4**

La commissione elettorale designata dal Senato accademico in data 24 gennaio 2017 è nominata nella seguente composizione:

<b>componenti effettivi:</b>	<b>componenti supplenti:</b>
1 Prof. Aristide Canepa, associato Dipartimento di Giurisprudenza Scuola di Scienze sociali Presidente	Prof. Giovanni Battista Ratti, associato Dipartimento di Giurisprudenza Scuola di Scienze sociali
2 Prof. Piero Calvini, associato Dipartimento di fisica (DIFI) Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali Vice presidente	Prof. Silvano Tosi, ricercatore Dipartimento di fisica (DIFI) Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali
3 Dott.ssa Claudia Vaccarezza Capo Servizio affari generali	Dott.ssa Paola Morini Dirigente dell' Area legale e generale
4 Sig. Gerardo Piras Servizio affari generali	Dott. Giorgio Ghiglione Servizio affari generali
5 Dott.ssa Roberta Rabboni Servizio offerta formativa e segreterie studenti Segretario	Dott. Alberto Spadoni Servizio alta formazione

**Nel periodo da lunedì 27 marzo a giovedì 6 aprile 2017 la commissione elettorale accerta la regolarità delle liste e delle candidature presentate**, eventualmente assegnando, comunque all'interno di tale periodo, un termine per integrazioni o regolarizzazioni che intenda richiedere.

La commissione elettorale svolge, in seguito, gli altri compiti stabiliti dall'art. 75, commi 8, 9 e 10, del RGA; in particolare, forma la graduatoria dei non eletti in applicazione dell'art. 71 dello Statuto e dell'art. 66 del RGA, escludendo, per il singolo organo di governo, i candidati che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall'ultimo eletto nell'organo, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

### **Art. 5**

Le elezioni delle rappresentanze studentesche nei CCS si svolgono contestualmente alle elezioni a liste concorrenti per gli organi di governo, di cui ai precedenti articoli; **le elezioni sono indette entro e non oltre lunedì 20 febbraio 2017 da ogni direttore di dipartimento, per i CCS di competenza, con proprio decreto.**

Ai sensi dell'art. 72, comma 2, del RGA, con tale decreto, ogni direttore di dipartimento:

- determina il numero degli eligendi per ciascun CCS affidato al dipartimento, rapportato al 15% dei docenti componenti del CCS (eventualmente approssimato per eccesso in caso il risultato del calcolo presenti decimali);
- costituisce uno o più seggi elettorali (eventualmente anche nelle sedi decentrate), presso i quali si svolgeranno anche le contestuali elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo; nel caso siano costituiti più seggi, il decreto indica la relativa suddivisione degli elettori;
- pubblica gli elenchi dell'elettorato provvisorio suddivisi per CCS, composti dagli studenti iscritti alla data del corrispondente decreto di indizione, i quali sono chiamati contestualmente a votare per le rappresentanze negli organi di governo; gli elenchi dell'elettorato provvisorio sono predisposti dall'Area didattica e studenti ed evidenziano, con apposite note, coloro che ai sensi dell'art. 70 dello Statuto sono ineleggibili per il proprio CCS in quanto hanno già svolto i due precedenti mandati, o scorsi di mandato;
- pubblica gli elenchi dell'elettorato provvisorio, composti dai dottorandi del dipartimento iscritti alla data del proprio decreto di indizione, i quali sono chiamati a votare per le rappresentanze negli organi di governo;

- pubblica gli elenchi dell'elettorato provvisorio, composti dagli specializzandi del dipartimento iscritti alla data del proprio decreto di indizione, i quali sono chiamati a votare per le rappresentanze negli organi di governo;
- indica **venerdì 24 febbraio 2017 come termine per la presentazione di eventuali opposizioni agli elenchi dell'elettorato provvisorio, e lunedì 27 febbraio 2017 come termine per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato definitivo**, con l'indicazione delle modifiche eventualmente apportate;
- indicare in quali locali i tecnici amministrativi, previamente incaricati per iscritto dal segretario di dipartimento, saranno disponibili, in orari antimeridiani, per l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste e candidature, nel periodo compreso fra martedì 28 febbraio e mercoledì 22 marzo 2017.

Le schede elettorali saranno stampate su carta bianca o colorata, con inchiostro nero, a cura delle singole strutture, utilizzando il modello formato A4 reso disponibile sul sito web di Ateneo.

#### **Art. 6**

Per le elezioni, a liste concorrenti, delle rappresentanze studentesche negli organi di governo, il voto di cui dispone ciascun elettore è il voto di lista, espresso tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene, utilizzando la penna ad inchiostro indelebile nero fornita dal seggio elettorale; ad esso l'elettore può aggiungere, con la stessa penna, l'espressione di una preferenza scrivendo nome e cognome di un solo candidato della medesima lista.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del RGA, qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza si assume il voto di lista e non si considera validamente espresso alcun voto di preferenza.

Qualora l'elettore tracci un segno sul simbolo della lista prescelta o nel rettangolo che la contiene, ma esprima la preferenza per un candidato della eventuale lista con identico contrassegno per l'altro organo di governo, si assume il voto di lista.

Qualora l'elettore esprima la preferenza per un candidato di una lista senza tracciare alcun segno sul relativo simbolo o nel rettangolo che lo contiene, si assumono il voto di lista e la preferenza.

Qualora l'elettore tracci un segno sul simbolo della lista prescelta o nel rettangolo che la contiene, ma esprima una preferenza per un candidato della stessa lista e altra/e preferenza/e per candidati di altra lista, la scheda è nulla.

Qualora l'elettore tracci un segno sul simbolo della lista prescelta o nel rettangolo che la contiene, ma esprima una o più preferenze per candidati di altra lista o per elettori non candidati o per nominativi che non risultino né elettori né candidati, la scheda è nulla.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del RGA, i rappresentanti studenti e dottorandi eletti negli organi di governo completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio.

#### **Art. 7**

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5, dello Statuto, qualora per le rappresentanze in un organo di governo le votazioni non siano valide per il mancato raggiungimento del *quorum* del 10%, oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, l'organo collegiale è validamente costituito.

#### **Art. 8**

Entro martedì **2 maggio 2017**, relativamente alle elezioni delle rappresentanze negli organi di governo, i direttori di dipartimento trasmettono alla commissione elettorale il verbale di ogni seggio, le schede elettorali votate e le copie autenticate dei registri firmati dai votanti.

#### **Art. 9**

Per quanto non disposto nel presente decreto si applicano direttamente le rilevanti disposizioni dello Statuto, Titolo V – Capo I e del RGA, Titolo V - Capo I e Capo IV (artt. da 62 a 72, 75 e 76).

#### **Art. 10**

Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo e nel sito web di Ateneo, trasmesso ai direttori di dipartimento, per gli adempimenti di competenza, e ai presidi di scuola.

#### **Art. 11**

L'originale del presente decreto è depositato agli atti del Servizio affari generali dell'Area legale e generale.

Genova, 27.1.2017

IL RETTORE  
F.to Prof. Paolo Comanducci